



COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

Ordinanza SINDACO
N. 9 DEL 08-05-2026

OGGETTO: PULIZIA AREE VERDI PRIVATE

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno siti nel centro abitato (capoluogo e frazioni), per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

DATO ATTO che tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, serpenti, insetti e pericolo di incendi;

CONSIDERATO che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulire e curare tutte le aree ricadenti all'interno dei centri abitati;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U. della Legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

VISTO il capo III del D.Lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

ORDINA

Che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo, per tutto il periodo estivo, a partire dalla data odierna e fino al **15 ottobre 2026**, condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica e il pericolo di incendi, procedendo a:

- Taglio dell'erba, arbusti, rovi e rimozione dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati (capoluogo e frazioni) e in prossimità di civili abitazioni.

AVVERTE

- 1) In caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.LL. (D.Lgs. 267/2000), come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;
- 2) Che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempimenti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato;
- 3) Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempimenti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e pubblicata sul sito internet del Comune;
le forze dell'ordine e la polizia locale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a:

- Polizia Locale;
- Stazione dei Carabinieri di Sesto Campano;
- Stazione Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato di Venafro;
- ASL Servizio di prevenzione di Isernia;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.).

IL SINDACO
DOTT. EUSTACHIO MACARI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.